



COMUNE DI GIUSVALLA

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 15.12.2023

n. 35 Registro dei Verbali

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITTE** addì **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 17.30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta pubblica e in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Mauro	X	
3	MACCIO' Paolo	X	
4	MARENCO Pier Claudio	X	
5	SCARRONE Marco	X	
6	RIZZO Paolo	X	
7	ABBENE Luca	X	
8	GIORDANO Daniele	X	
9	COSTANTINO Franco		X
10	TIMORI Fiorenzo		X
11	ALBERIGO Barbara	X	
	TOTALE	9	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Perrone Marco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amoriello Anna.

Il Signor Sindaco, Marco PERRONE, nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Seduta del 15 dicembre 2023
Deliberazione n. 35/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con cui è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

RICHIAMATE la propria precedente delibera consiliare n. 23 in data 23 luglio 2015 con la quale veniva fissata nella misura dell'8 per mille l'aliquota per l'anno 2015 e le delibere consiliari n. 8 in data 29 aprile 2016, n. 7 in data 30 marzo 2017, n. 4 in data 22 febbraio 2018, n. 4 in data 21.03.2019, n. 2 in data 15 maggio 2020, n. 2 in data 31.03.2021, n. 2 in data 26 febbraio 2022 e n. 2 in data 28 aprile 2023 con le quali veniva confermata l'aliquota dell'8 per mille per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTI, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3bis del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze;

Visti inoltre l'art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che ribadisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

RITENUTO per il corrente anno di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale sull'IRPEF nella misura dell'8 per mille per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di confermare** l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024, con effetto dal 1° gennaio 2024, nella misura dell'8 per mille;
- 2) **di dare atto** che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale, stimato in € 55.000,00, è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
- 3) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 4) **di incaricare** gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge dagli nove Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Perrone Marco

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott. Amoriello Anna

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole
Giusvalla, li 15.12.2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Perrone Marco

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole
Giusvalla, li 15.12.2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Perrone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18.12.2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li 18.12.2023



Il Funzionario amministrativo
Martini Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li 18.12.2023

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Amoriello Anna

